

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere **FAVOREVOLE**

Capaccio (SA) **26/10/2012**

UFFICIO PERSONALE:

Il Responsabile del Servizio
FITA RENNA

PER LA REGOLARITA' CONTABILE:

Si esprime parere

Capaccio (SA)

UFFICIO DI RAGIONERIA

Il Responsabile del Servizio

PER IL PROFILO DI LEGITTIMITA'

Si esprime parere _____

Capaccio (SA)

Il Segretario Generale

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

Il Sindaco

ITALO VOZA

Si certifica che questa deliberazione, al sensi dell'art. 32, L. 69/2009, è stata pubblicata sul sito WEB il giorno **30 OTT. 2012** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

Il sottoscritto Segretario attesta:- che la presente deliberazione è stata pubblicata :

dal _____

al _____

che nessuna richiesta di controllo e pervenuta.

Data _____

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione e senza richiesta di controllo.

Data **30 OTT. 2012**

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari

con nota del

30 OTT. 2012

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

info@comune.capaccio.sa.it

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° **304** DEL **26/10/2012**

Oggetto: Rinnovo Convenzione con l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" per tirocini formativi e di orientamento. Approvazione schema di convenzione.

L'anno duemiladodici il giorno **ventinove** del mese di **ottobre**, alle ore **12,30** con la continuazione, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza **Voza Italo**, nella sua qualità di Sindaco.

		Presenti	Assenti
1	Ragni Nicola Vice - Sindaco	SI	
2	Barretta Rossana Assessore	SI	
3	Di Lucia Vincenzo Assessore	SI	
4	Palumbo Maria Rosaria Assessore	SI	
5	Voza Eustachio Assessore	SI	

Assiste il Segretario Generale Dott. Andrea D'Amore, incaricato della redazione del verbale. .

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24/06/97 n. 196 che inserisce le università tra i soggetti autorizzati a promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa o aziende e istituzioni pubbliche, a beneficio di studenti universitari, compresi coloro che frequentano master, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;

Che con delibera di G. C. n. 303 del 17/09/202009 l'Amministrazione Comunale stabiliva di prorogare per ulteriori 3 anni la Convenzione di Tirocinio di Formazione ed Orientamento con l'Università di Napoli "Federico II", sottoscritta il 21/04/2006 ed approvava lo schema di convenzione;

Preso atto che la convenzione sottoscritta nel 2009 il giorno 19 novembre è prossima alla scadenza in quanto di durata triennale;

Vista la nota fatta pervenire dall'Università di Napoli "Federico II" a firma del Rettore *Massimo Marrelli*, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 12 ottobre 2012, con la quale nel rammentare la scadenza della convenzione succitata, si manifesta l'espressa volontà di rinnovare la stessa per ulteriori 3 anni, ^{per poter} poter continuare il proficuo rapporto di collaborazione avviato;

Vista l'allegato schema di convenzione aggiornato con le recenti normative in materia di tirocini, in particolare l'art. 11 del D.L. 138 del 13 agosto 2011;

Acquisito il parere di regolarità tecnica dal responsabile del servizio personale, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000;

Visti:

- il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142;;
- l'art. 10 del D.M. 22 Ottobre 2004 n. 270, recante norme sugli obiettivi e le attività formative qualificanti delle classi;
- l'art. 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148 "Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini";
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 24 del 12 settembre 2011, con la quale vengono forniti chiarimenti in merito all'art. 11 del D.L. 13 agosto 2011.

Ad unanimità di voti resi nei modi e in forma di legge;

DELIBERA

- 1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di rinnovare per ulteriori 3 anni, a far data dalla sottoscrizione, la Convenzione di Tirocinio di Formazione ed Orientamento con l'Università di Napoli "Federico II", secondo lo schema allegato alla presente telelibera;
- 3) di demandare, al Segretario Generale la sottoscrizione della convenzione di che trattasi e al responsabile del servizio personale l'espletamento dei consequenziali adempimenti necessari per il rinnovo della convenzione;
- 4) di trasmettere la presente deliberazione, unitamente alla convenzione sottoscritta in doppio originale dal Segretario Generale dell'Ente, all'Università di Napoli "Federico II" – Ufficio Tirocini Studenti – Corso Umberto I n. 38 – 80138 Napoli;

La presente deliberazione, con separata votazione e con voti unanimi, è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

- a) il nominativo del tirocinante;
 - b) i nominativi del tutore universitario e del responsabile aziendale;
 - c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
 - d) le strutture del soggetto ospitante (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
4. L'inizio del tirocinio avverrà dopo la formalizzazione del progetto formativo e di orientamento.

Articolo 3

1. L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, mediante la speciale forma di gestione per conto dello Stato, ai sensi degli artt. 127 e 190 del T.U. n. 1124/1965, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
2. L'Università si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali del soggetto ospitante, copia della presente Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.
3. L'Università si impegna a richiedere ai docenti che svolgono la funzione di tutori l'assunzione esplicita dell'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni, documenti e/o conoscenze di cui vengano in possesso nel corso della collaborazione oggetto della presente convenzione e a mantenere la massima riservatezza in ordine agli stessi.
4. L'Università provvederà, tramite il Medico Competente di Ateneo, a certificare l'idoneità sanitaria del tirocinante allo svolgimento delle attività formative, nel caso previsto dall'art. 5 co. 1 lett. c.

Articolo 4

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
 - a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché le misure di prevenzione e di emergenza adottate dal soggetto ospitante e tutto quanto prescritto dal Soggetto Ospitante o dal Soggetto Promotore ai sensi dell'art. 5 della Convenzione in attuazione del D. Lgs n. 81/2008;
 - c) mantenere la necessaria riservatezza e a non comunicare a terzi, senza il preventivo consenso del soggetto ospitante, informazioni, documenti e/o conoscenze di cui sia venuto in possesso durante lo svolgimento del tirocinio. L'obbligo di riservatezza si protrae oltre la durata del tirocinio;
 - d) compilare, nel caso di tirocinio curriculare, il libretto diario delle attività svolte, consegnato al tirocinante dall'Università.

Articolo 5

1. Il soggetto ospitante si impegna:
 - a) a mettere a disposizione del tirocinante i mezzi necessari per svolgere l'attività concordata;
 - b) a garantire al tirocinante le condizioni di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente ed a fargli prendere piena conoscenza dei contenuti del piano di emergenza predisposto;
 - c) ad applicare al tirocinante, equiparato al lavoratore, le misure per la tutela della salute e per la sicurezza durante il lavoro di cui al D. L.vo 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare il soggetto ospitante provvede a:

- formare ed informare il tirocinante in merito ai rischi connessi all'impresa;
 - fornire i dispositivi di protezione individuali (DPI) ove previsti;
 - attivare la sorveglianza sanitaria ove prevista. In tal caso l'Università provvederà, tramite medico Competente di Ateneo, a certificare l'idoneità sanitaria del tirocinante allo svolgimento delle attività formative;
- d) in caso d'incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare l'evento all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e all'Autorità di Pubblica Sicurezza entro due giorni dall'infortunio (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e comunque tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente ed al soggetto promotore;
- e) a rilasciare al tirocinante, al termine del tirocinio, un'attestazione di avvenuto tirocinio ed in caso di tirocini curriculari, ad attestare, mediante firma e timbro apposti sul libretto diario in possesso del tirocinante, l'effettivo svolgimento delle attività programmate.

Articolo 6

La realizzazione del tirocinio non comporta per l'Università e per il Soggetto Ospitante oneri finanziari o di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione o quelli autonomamente decisi dal soggetto ospitante.

Articolo 7

1. La presente Convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data della sua stipula ed è rinnovabile alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti. Ciascuna parte può, prima della scadenza, recedere dalla convenzione con comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno sei mesi.

2. In caso di disdetta deve essere comunque assicurato il completamento dei tirocini già avviati.

3. Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) di cui alla presente convenzione, nonché dei soggetti coinvolti nei progetti formativi di tirocinio stipulati in virtù della presente convenzione, in ottemperanza a quanto stabilito dal D. Lgs 196/2003.

Articolo 8

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Articolo 9

Il presente atto verrà redatto in duplice copia originale, di cui una andrà al "soggetto ospitante" e una all'Università.

Li _____

Firma e Timbro
per l'**Università**

Firma e Timbro
per il **Soggetto Ospitante**
